

COMUNE DI MONTE SAN PIETRO

Provincia di Bologna

REGOLAMENTO

per l'applicazione della

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 114 del 29.12.1999
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 148 del 27.12.2001
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 25.2.2003
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 27.3.2007

INDICE

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1	- Ambito di applicazione e scopo del Regolamento	pag.	1
Art. 2	- Area fabbricabile	pag.	1
Art. 3	- Area di pertinenza del fabbricato	pag.	1
Art. 4	- Determinazione del valore delle aree fabbricabili	pag.	1
Art. 5	- Pertinenze dell'abitazione principale	pag.	2
Art. 6	- Alloggio non locato e residenza secondaria(o seconda casa)	pag.	2
Art. 7	- Fabbricato parzialmente costruito	pag.	3

Titolo II - DICHIARAZIONE/DENUNCIA,ACCERTAMENTO E CONTROLLI

Art. 8	- Dichiarazione o denuncia	pag.	4
Art. 9	- Accertamento	pag.	4
Art. 10	- Attività di controllo	pag.	4
Art. 10 bis	- Sanzioni	pag.	5

Titolo III - VERSAMENTI, RISCOSSIONE E RIMBORSI

Art. 11	- Versamenti e riscossione	pag.	6
Art. 12	- Rimborsi	pag.	7
Art. 12 bis	- Compensazione	pag.	7
Art. 13	- Rimborso per dichiarata inedificabilità di area	pag.	8

Titolo IV - AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Art. 14	- Detrazioni e riduzioni	pag.	9
Art. 15	- Abitazione principale	pag.	9
Art. 15 bis	- Aliquota agevolata	pag.	10
Art. 16	- Immobili posseduti da Enti non commerciali	pag.	10
Art. 17	- Fabbricati inagibili o inabitabili	pag.	11
Art. 17 bis	- Fabbricati di interesse storico e artistico	pag.	12

Titolo V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18	- Entrata in vigore	pag.	12
---------	---------------------	------	----

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Ambito di applicazione e scopo del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli artt. 52 e 59 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili - I.C.I., di cui al Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni del Regolamento delle entrate tributarie comunali o le norme delle leggi vigenti.

Art. 2 - Area fabbricabile

1. Per la sussistenza della edificabilità dell'area, come questa risulta definita dall'art. 2, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo n. 504/1992, è sufficiente che tale previsione sia contenuta nello strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo (art. 36 comma 2 DL 223/2006) e non sono considerate edificabili ai fini del presente Regolamento le aree che non configurano un "lotto libero" come definito dalle norme tecniche di attuazione del Piano Regolatore.

Art. 3 - Area di pertinenza del fabbricato

1. Per area costituente pertinenza di fabbricato ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo n. 504/1992, s'intende l'area che nel catasto fabbricati risulta asservita al predetto fabbricato.

2. L'area di cui al comma 1, anche se considerata edificabile dai vigenti strumenti urbanistici generali esecutivi, costituisce oggetto di autonoma imposizione soltanto in caso che costituisca "lotto libero", come configurato nell'art. 2. Nel caso in cui l'area non costituisca "lotto libero" la stessa costituisce oggetto di autonoma imposizione dal momento della presentazione della domanda di concessione edilizia se la stessa comporta aumento di superficie complessiva pari o superiore a 40 mq..

Art. 4 - Determinazione del valore delle aree fabbricabili

1. Allo scopo di ridurre al massimo il contenzioso, la Giunta Comunale determina, periodicamente e per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune. Allo scopo, può costituire una conferenza di servizio, chiamando a parteciparvi i responsabili degli uffici comunali tributario e urbanistico o tecnico ed eventuali competenti esterni, anche di uffici statali. Se costituita, la Giunta ne deve sentire il parere prima di determinare i valori suddetti.

1 bis - I valori determinati ai sensi del comma 1 valgono anche per l'anno successivo,

qualora la Giunta Comunale non deliberi diversamente.

2. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5 dell'art. 5 del Decreto Legislativo n. 504/1992, non si fa luogo ad accertamento del loro maggiore valore, nel caso in cui l'imposta dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti periodicamente, per aree territoriali simili per caratteristiche commerciali, dalla Giunta Municipale ai sensi del comma 1.

3. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quelle che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 1, al contribuente non compete alcun rimborso relativamente alla maggiore imposta versata a tale titolo.

4. Le norme dei commi precedenti si applicano anche alle aree relative alla utilizzazione edificatoria, alla demolizione di fabbricati ed agli interventi di recupero di cui all'art. 5, comma 6, del Decreto Legislativo n. 504/1992.

Art. 5 - Pertinenze dell'abitazione principale

1. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono il garage o box o posto auto, la soffitta e la cantina, ubicati **o non** nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione, anche se distintamente iscritte in catasto, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione stessa.

2. Ai fini dell'imposta le pertinenze dell'abitazione principale vengono considerate parte della stessa e pertanto soggette all'aliquota applicata all'abitazione principale.

Art. 6 - Alloggio non locato e residenza secondaria (o seconda casa)

1. Ai fini dell'applicazione del tributo, s'intende per "alloggio non locato", l'unità immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10), utilizzabile a fini abitativi, non tenuta a disposizione del possessore per uso personale diretto e, al 1° gennaio dell'anno di imposizione, non locata ne data in comodato a terzi.

2. Agli stessi fini, s'intende per "residenza secondaria" o "seconda casa", l'unità immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10), arredata ed idonea per essere utilizzata in qualsiasi momento e che il suo possessore (a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o di locazione finanziaria) tiene a propria disposizione per uso diretto, stagionale o periodico o saltuario, avendo la propria abitazione principale in altra unità immobiliare, in possesso o in locazione.

Art. 7 - Fabbricato parzialmente costruito

1. I fabbricati parzialmente costruiti sono assoggettati all'imposta quali fabbricati a decorrere dalla data di inizio dell'utilizzazione desumibile dalla richiesta di residenza o dalla data di allacciamento delle utenze domestiche come energia elettrica, gas, acqua, ecc. Conseguentemente, la superficie dell'area sulla quale è in corso la restante costruzione, ai fini impositivi, è ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra la superficie complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la superficie della parte già costruita ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato.

Titolo II - DICHIARAZIONE/DENUNCIA, ACCERTAMENTO E CONTROLLI

Art. 8 - Dichiarazione o denuncia

1. A decorrere dall'anno 2007 è soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini ICI, di cui all'art. 10 del D.L.vo n. 504/1992, dalla data di effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali, da accertare con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio. Restano fermi gli adempimenti previsti in materia di riduzione dell'imposta e in tutti i casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili procedure telematiche (Art. 37, comma 53, D.L. 223/2006).

2. La dichiarazione ai fini ICI di cui al precedente comma 1 si intende regolarmente presentata entro l'ultimo termine previsto per l'invio telematico della dichiarazione dei redditi.

Art. 9 - Accertamento

1. Il Comune procede al controllo delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti a norma dell'art. 1, comma 161 e seguenti della L. 296 del 27/12/2006.

2. Qualora la compilazione dell'avviso di accertamento o di altri atti da comunicare al contribuente sia effettuata mediante strumenti informatici o automatizzati, la firma autografa o la sottoscrizione comunque prevista è sostituita dal nominativo del Funzionario Responsabile stampato sull'atto medesimo. Ciò integra e sostituisce, ad ogni effetto di legge, anche l'apposizione di sigilli, timbri e simili comunque previsti.

Art. 10 - Attività di controllo

1. La Giunta Comunale decide le azioni di controllo annuale.

Il programma annuale dell'attività di controllo deve comunque tenere conto delle scadenze di legge, della entità della evasione presunta nonché della capacità operativa dell'Ufficio Tributario. In assenza di criteri fissati dalla Giunta il Funzionario Responsabile provvede con proprio atto ad individuare i controlli da attuare entro lo stesso anno.

2. Per incentivare l'attività di recupero tributario, la Giunta Comunale può destinare risorse al personale addetto all'attività medesima, rapportandole ai risultati raggiunti.

3. Nell'esercizio della attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla Legge 241/90 in quanto compatibili con esclusione delle disposizioni di cui agli artt. da 7 a 13 (partecipazione al procedimento amministrativo).

Art. 10 bis – Sanzioni

1. Le sanzioni, qualora sussistano le condizioni per potere applicare l'istituto del ravvedimento operoso, sono ridotte in base a quanto previsto dall'art. 13 del D. Leg. vo n. 472/1997 e successive modifiche.

2. Qualora siano decorsi i termini per ricorrere all'istituto del ravvedimento operoso, ma prima di eventuali contestazioni delle violazioni o dell'inizio di verifiche amministrative o attività di accertamento da parte dell'ufficio preposto, delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza, non si applica alcuna sanzione nei confronti di chi:
 - a) provvede spontaneamente alla presentazione della dichiarazione omessa o alla regolarizzazione di errori commessi in denuncia, se ed in quanto dovuta, qualora l'imposta risulti regolarmente versata;
 - b) provvede spontaneamente alla regolarizzazione di errori od omissioni non incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo.

3. Nei confronti di chi ha effettuato il versamento dell'imposta dovuta con un ritardo non superiore a 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza, la sanzione per tardivo versamento è applicata nella misura ridotta del 10% (dieci per cento) anziché del 30% (trenta per cento).

Titolo III - VERSAMENTI, RISCOSSIONE E RIMBORSI

Art. 11 - Versamenti e riscossione

1. In applicazione di quanto previsto dalla delibera del C.C. n. 114 del 29/12/1999, il contribuente effettua i versamenti, sia in autotassazione che a seguito di accertamento, mediante versamento sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria del Comune o direttamente presso la Tesoreria predetta, nonché il pagamento con le modalità previste dal Capo III del D.L.vo 241/1997.

2. L'imposta, di norma, è versata autonomamente da ciascun soggetto passivo del tributo, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. Tuttavia, si considerano regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto dell'altro (anche qualora la dichiarazione o la comunicazione presentata non sia congiunta), purché la somma versata rispecchi la totalità dell'imposta relativa all'immobile condiviso; quanto precede si applica anche per versamenti effettuati con riferimento a periodi di imposta pregressi.

3. In caso di decesso del contribuente e per tutto il periodo concesso agli eredi per la denuncia di successione, si considerano regolarmente eseguiti i versamenti da chiunque effettuati purché la somma versata sia pari alla totalità dell'imposta relativa agli immobili oggetto di successione e venga indicato il nome del contribuente deceduto.

3 bis. Ai fini del calcolo dell'imposta relativa agli immobili in oggetto di successione, si deve distinguere il periodo durante il quale il contribuente deceduto ha nell'immobile la residenza, con diritto all'aliquota agevolata e alla relativa detrazione, dal restante periodo, per il quale si deve utilizzare l'aliquota ordinaria senza diritto alla detrazione.

4. Si considerano validi e, pertanto, non sono sanzionabili:

- a) i versamenti tempestivamente eseguiti a Concessionario non competente, purché accreditati al Comune prima che la violazione sia contestata;
- b) i versamenti effettuati a Concessionario competente e da questo accreditati ad altro Comune.

5. Il versamento del tributo non è dovuto qualora la somma complessiva dell'importo non superi **11,00** Euro.

Art. 12 – Rimborsi

1. Il contribuente deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque (5) anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione (Art. 1, comma 164, L. 296/2006 Finanziaria 2007).
2. Il termine di cui al comma 1, qualora il rimborso sia conseguente all'esercizio del potere di autotutela, decorre dalla data di notificazione del provvedimento di annullamento.
3. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
4. Il Funzionario Responsabile, entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza procede ad effettuare il rimborso (Art. 1, comma 164, L. 296/2006 Finanziaria 2007).
5. Le somme da rimborsare producono interessi di pieno diritto che sono calcolati rispetto al tasso di interesse legale a decorrere dalla data dell'eseguito versamento (Art. 1, comma 165, L. 296/2006 Finanziaria 2007).
6. Non si procede a rimborso di somme complessivamente di importi inferiori a **11,00** Euro.

Art. 12 bis – Compensazione

1. E' ammessa la compensazione tra le somme dovute dal comune a titolo di rimborso I.C.I. e quelle dovute dal contribuente a titolo di Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I) ed eventuali e relative sanzioni ed interessi (Art. 1, comma 167, L. 296/2006 Finanziaria 2007)
2. Il contribuente deve presentare al comune richiesta di compensazione delle somme di cui al comma 1 in carta libera, anche mediante moduli disponibili presso l'Ufficio tributi, indicando gli elementi utili alla definizione della compensazione.
3. Il Funzionario responsabile autorizza la compensazione con comunicazione scritta al contribuente indicando gli importi e le annualità oggetto della compensazione.

Art. 13 - Rimborso per dichiarata inedificabilità di area

1. Su richiesta dell'interessato, il funzionario responsabile dispone il rimborso dell'imposta pagata per le aree edificabili situate in zona B (di completamento)

divenute inedificabili. La inedificabilità delle aree predette deve conseguire all'approvazione di varianti specifiche allo strumento urbanistico generale (PRG) che ha classificato come edificabili le stesse, con esclusione del caso in cui la variante recepisca specifica richiesta avanzata dal proprietario dell'area. L'ammontare delle somme da rimborsare è pari all'imposta effettivamente pagata senza interessi.

2. Il diritto al rimborso è riconosciuto a condizione che:

- a) non vi sia stata utilizzazione edificatoria neppure abusiva dell'area interessata o di una parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso;
- b) non siano pendenti azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;
- c) le varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti e siano perciò divenute esecutive ed i vincoli di inedificabilità derivino da disposizioni legislative approvate definitivamente.

3. Il rimborso compete per non più di un periodo d'imposta e a seguito di inedificabilità che consegue a provvedimenti adottati od emanati a far tempo dall'1.1.1999.

4. La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro tre anni dalla data in cui è divenuto esecutivo lo strumento urbanistico.

Titolo IV - AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Art. 14 – Detrazioni e riduzioni

1. Il Consiglio Comunale, con la delibera di determinazione delle aliquote (Art. 1, comma 156, L. 296/2006 Finanziaria 2007) stabilisce le detrazioni e riduzioni da applicare e determina, ove non già stabilite, le condizioni e i criteri per il riconoscimento di tali agevolazioni.

2. La deliberazione consiliare di cui al comma 1 deve essere adottata entro lo stesso termine previsto o fissato da norme statali per la delibera di approvazione del bilancio di previsione (Art. 1, comma 169, L. 296/2006 Finanziaria 2007).

3. In caso di mancata adozione della deliberazione nel termine di cui al precedente comma, si intendono prorogate di anno in anno le ultime aliquote, detrazioni e riduzioni approvate (Art. 1, comma 169, L. 296/2006 Finanziaria 2007)

Art. 15 - Abitazione principale

1. In aggiunta alle fattispecie di abitazione principale, considerate tali per espressa previsione legislativa (abitazione nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, e i suoi familiari **hanno la residenza anagrafica**; unità immobiliare appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita a **residenza anagrafica** del socio assegnatario; alloggio regolarmente assegnato dall'Istituto Autonomo Case Popolari; unità immobiliare posseduta nel territorio del Comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locata), sono equiparate all'abitazione principale, come intesa dall'art. 8, comma 2, del Decreto Legislativo n. 504/1992 se non diversamente disposto dal Consiglio Comunale:

- a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione e superficie) da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- b) Sono altresì equiparate alle abitazioni principali le unità immobiliari concesse in uso gratuito:
 - ai parenti in linea retta e collaterale fino al 3° grado;
 - al coniuge, ancorché separato o divorziato;

L'agevolazione sarà concessa a condizione che i parenti o il coniuge abbiano in tali unità immobiliari la residenza anagrafica; tale condizione dovrà essere

documentata con dichiarazione resa ai sensi della L. 445/2000. La dichiarazione ha valore anche per gli anni successivi se non intervengono modificazioni; in caso contrario deve essere inviata entro il 31/12 dell'anno dell'avvenuta variazione apposita dichiarazione.

- c) due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione principale dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all'UTE regolare richiesta di variazione ai fini della unificazione catastale delle unità medesime. In tal caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione;
- d) l'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio, qualora l'unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore.

2. L'equiparazione all'abitazione principale per le fattispecie di cui alle lettere a) e d) viene fatta sia ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta che della detrazione d'imposta, per le fattispecie di cui alle lettere b) e c) l'equiparazione si intende ai soli fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta.

3. Il soggetto interessato deve attestare entro il 31.12 di ogni anno la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto, richieste per la fruizione della detrazione per abitazione principale, mediante una dichiarazione sostitutiva, con firma non soggetta ad autenticazione. Se successivamente richiesta dal Comune, la documentazione giustificativa dovrà essere esibita nei modi e nel termine stabiliti, pena la esclusione dalla agevolazione. Così pure la stessa dovrà essere esibita qualora ciò sia imposto dalla legge quale condizione inderogabile.

Art. 15 bis – Aliquota agevolata

1. Alle abitazioni concesse dal possessore in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi di cui all'art. 2 commi 3 e 4 della Legge n 431/98, viene applicata un'aliquota agevolata.

Art. 16 - Immobili posseduti da Enti non commerciali

1. L'esenzione dei cui all'art. 7 comma 1 lettera i) del Decreto Legislativo n. 504/92 è concessa unicamente per i fabbricati utilizzati da enti non commerciali a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dai medesimi enti.

Art. 17 - Fabbricati inagibili o inabitabili

1. L'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.

2. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), superabile non con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettere c) e d), della Legge 5 agosto 1978, n. 457 ed ai sensi del vigente Regolamento Edilizio Comunale.

3. A puro titolo esemplificativo, si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
- b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine), lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino;
- d) edifici che, per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza, non sono compatibili all'uso per il quale erano destinati;
- e) edifici mancanti di infissi o non allacciati alle opere di urbanizzazione primaria.

4. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.

5. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato:

- a) mediante perizia tecnica a carico del possessore dell'immobile;
- b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi della Legge 445/2000, e successive modificazioni. Il Comune si riserva di verificare la veridicità di tale dichiarazione, mediante il proprio Ufficio Tecnico o professionista esterno.

6. Nel caso in cui un fabbricato accatastato non sia stato completato o recuperato interamente per la parte che risulta inabitabile è consentita una riduzione d'imposta pari al 50% da calcolarsi sulla differenza risultante dall'importo che sarebbe dovuto in applicazione della rendita assegnata e la quota dovuta per la parte abitabile calcolata sulla base della rendita presunta. Con perizia da redigersi a spese del richiedente

deve essere documentata la inutilizzabilità a qualsiasi fine della parte non completa o diroccata. In ogni caso la parte di immobile non utilizzabile deve essere pari o superiore al 50% del totale. Per gli anni successivi a quello in cui è stata redatta la perizia, rimanendo la situazione immutata, il contribuente può presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della L. 445/2000.

7. In ogni caso, le riduzioni di cui ai precedenti commi hanno decorrenza dalla data del deposito presso il protocollo comunale della perizia o della dichiarazione sostitutiva.

Articolo 17 bis: Fabbricati di interesse storico e artistico.

1. Per gli immobili di interesse storico o artistico, di cui al D.L.vo 42/2004 e in virtù di decreto di vincolo emesso ai sensi della L. 1089/1939, la base imponibile è costituita dal valore che risulta applicando alla rendita catastale, determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato, il coefficiente di legge stabilito per le abitazioni, qualunque sia il gruppo o la categoria catastale di appartenenza.
2. Qualora detti immobili siano censiti in categorie del gruppo C o D, per i quali la consistenza è espressa in metri quadrati, ai fini dell'applicazione della suindicata norma agevolativa è necessario trasformare la consistenza in vani utilizzando il concetto di vano catastale medio, che si assume pari a mq 20 dividendo la superficie complessiva per il coefficiente predetto.

Titolo V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007.